

Scuola di Psicoterapia Cognitiva	CONVENZIONE DI TIROCINIO	M.M.04-07	Pagina 1 di 3
-------------------------------------	--------------------------	-----------	------------------

Allegato A) alla Deliberazione n. **325** del **19 APRILE 2019**

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA

TRA

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, ente e gestore Centro Clinico Crocetta sas avente Sede Legale in Dronero (CN), Via IV Novembre, 30, C.F. e P. IVA 05074080010, con sede operativa in Torino, C.so Galileo Ferraris 110 e sedi periferiche in Vercelli, Via Verdi 27 e in Genova, Via Carducci 3, in seguito denominata "Scuola", nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Dott.ssa Rosa Antonella PELLEGRINI, nata il 25.02.1958 a Crotone, domiciliata ai fini della presente in Via IV Novembre, 30 a Dronero (CN)

E

l'ASL VCO Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini, n. 117 - cap 28887 C.F e P.I 00634880033, nella persona del suo Direttore Generale e rappresentante legale dott. Angelo Penna, nato a Biella (BI) il 18/11/1962 C.F. PNNNGL62S18A859N, domiciliato per la carica come sopra.

PREMESSO

che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;

che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;

che il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;

che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

che l'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;

DATA I EMISSIONE	01/04/2008	DATA REVISIONE	INDICE REVISIONE	Rev. 0
------------------	------------	----------------	------------------	--------

Scuola di Psicoterapia Cognitiva	CONVENZIONE DI TIROCINIO	M.M.04-07	Pagina 2 di 3
-------------------------------------	--------------------------	-----------	------------------

che la Scuola di Psicoterapia Cognitiva con D.M. 09/09/94, DM 17/03/03 e D.M. 23/02/2007 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia cognitiva nelle Sedi di Torino, Vercelli e Genova;

che la presente convenzione si pone la finalità di valorizzare la funzione formativa delle strutture ospitanti, riconoscendo il patrimonio di esperienze del personale ivi operante nel valutare, comprendere ed intervenire sui problemi posti dall'utenza;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente ospitante, accetta, per l'espletamento del tirocinio ex art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, gli allievi psicologi e medici della Scuola di Psicoterapia Cognitiva (di seguito: Scuola) iscritti nella sede di Torino, Vercelli e Genova ai corsi di specializzazione in psicoterapia cognitiva riconosciuti ex art. 3 della Legge 56/89.

L'Ente ospitante **individua quale struttura** presso la quale verranno effettuate le attività oggetto del tirocinio la Struttura Organizzativa Semplice di Psicologia.

Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio **è di n° 2 (due)** stabilito annualmente in accordo con il responsabile del Servizio interessato ed in base alle esigenze del Servizio medesimo fino alla durata di validità della presente convenzione.

L'Ente ospitante, sentito il Rappresentante della Scuola, individua un *tutor* del tirocinio tra i propri dipendenti psicologi iscritti al relativo Albo professionale ed abilitati all'esercizio della psicoterapia.

ART. 2

L'impegno orario, per ciascun anno accademico, non deve essere inferiore a 100 ore né superiore alle 150 ore.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Legale Rappresentante dell'Ente ospitante. Sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor* o dal Responsabile del/della SOS di riferimento per la formazione.

ART. 3

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Ente, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia e in conformità a quanto previsto dall'art.8 del D.M. 11/12/1998 n. 509, avrà la finalità di confrontare la specificità del modello di formazione appreso presso la Scuola di Formazione con la domanda dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento nelle situazioni di emergenza.

Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Ente e dalla struttura è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

DATA I EMISSIONE	01/04/2008	DATA REVISIONE	INDICE REVISIONE	Rev. 0
------------------	------------	----------------	------------------	--------

